SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 149/L

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. **226.**

Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. **227.**

Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. **228.**

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Da 01G0270 a 01G0272

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 13082).

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 13085).

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13086).

COMUNICAZIONE 20 aprile 2001.

Modalità di diffusione di studi e statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari. (Comunicazione n. DME/1029755).

COMUNICAZIONE 26 aprile 2001.

Criteri operativi per la redazione di annunci pubblicitari concernenti OICR italiani ed esteri e fondi pensione aperti offerti in Italia. (Comunicazione n. DIN/1031371).

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Integrazioni alla delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 recante modifiche al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13106).

DELIBERAZIONE 22 maggio 2001.

Ulteriore integrazione alla delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 recante modifiche al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13130).

01A4874-01A5032

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2001, n. **224.**

Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. All'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato *I* alla presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli obblighi derivanti da norme comunitarie.».

Art. 2.

Legittimazione ad agire per violazioni intracomunitarie

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.».

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo le parole: «Le associazioni di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma 1-*bis*».

Art. 3.

Iscrizione nell'elenco degli enti legittimati istituito presso la Commissione europea

1. All'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis* Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.».

Art. 4.

Inserimento allegato

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunto il seguente allegato *I*:

«ALLEGATO *I*
(previsto dall'art. 1, comma 2-*bis*)

1. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, attuata con decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

2. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, attuata con decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

3. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE, attuata con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63.

4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attuata con legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" attuata con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

6. Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

7. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 25.

8. Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, attuata con decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427.

9. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza, attuata con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185.

10. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999».

— Gli articoli 1 e 2 della succitata legge, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti - legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.».

«Art. 2 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione, dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali

del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.».

— L'allegato *B* della citata legge, contiene l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo, previo parere delle Commissioni parlamentari.

— La direttiva 98/27/CE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 166 del 11 giugno 1998.

— La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti».

Nota all'art. 1:

— Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281, vedi le note alle premesse. Il testo dell'art. 1 della succitata legge, così come modificato dal presente decreto legislativo, così recita:

«Art. 1 *(Finalità ed oggetto della legge)* — 1. In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

2-bis. *Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I alla presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli obblighi derivanti da norme comunitarie.».*

Nota all'art. 2:

— Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281, vedi le note alle premesse. Il testo dell'art. 3 della succitata legge, così come modificato dal presente decreto legislativo, così recita:

«Art. 3 *(Legittimazione ad agire)* — 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

1-bis. *Gli organismi pubblici indipendenti e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *delle Comunità europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o comportamento lesivi per i consumatori del proprio paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.*

2. Le associazioni di cui al comma 1 *e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma 1*-bis possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Nota all'art. 3:

— Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281, vedi le note alle premesse. Il testo dell'art. 5 della succitata legge, così come modificato dal presente decreto legislativo, così recita:

«Art. 5 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)* — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.-

5-bis. *Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori*».

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281, vedi le note alle premesse.

— La direttiva 84/450/CEE è pubblicàta nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 250 del 19 settembre 1984.

— La direttiva 85/577/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 372 del 31 dicembre 1985.

— La direttiva 87/102/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 042 del 12 febbraio 1987.

— La direttiva 89/552/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 298 del 17 ottobre 1989.

— La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

— La direttiva 90/314/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 158 del 23 giugno 1990.

— La direttiva 92/28//CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 113 del 30 aprile 1992.

— La direttiva 93/13/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 095 del 21 aprile 1993.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994».

L'art. 25 della succitata legge aggiunge il capo XIV-*bis* e gli articolo da 1469-*bis* a 1469- *sexies* dopo il capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile, in materia di contratti del consumatore.

— La direttiva 94/47/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 280 del 29 ottobre 1994.

— La direttiva 97/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 114 del 4 giugno 1997.

— La direttiva 1999/44/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 171 del 7 luglio 1999.

01G0285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2001, n. **225.**

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6 e l'articolo 14, comma 2, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale sono state previste, contestualmente, la soppressione del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti e l'istituzione del nuovo Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti, rispettivamente, riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 28 dicembre 1998, recante disposizioni sull'individuazione degli uffici centrali di livello dirigenziale in cui si articolano i Dipartimenti ed i servizi strumentali del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) Uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro dei trasporti e della navigazione;

c) Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;

f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2.

Ministri ed uffici di diretta collaborazione

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione degli indirizzi e delle strategie, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo all'analisi costi benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) la Segreteria del Ministro;

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) la Segreteria tecnica del Ministro;

d) l'Ufficio legislativo;

e) l'Ufficio stampa;

f) il Servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della segreteria; che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i trasporti e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i Dipartimenti ed i servizi del Ministro, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni,

conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero dei trasporti e della navigazione ed in rapporto con le altre Amministrazioni.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Per la gestione dei rapporti esteri nelle materie di competenza del Ministero, il Ministro si avvale dell'opera di un consigliere diplomatico che nomina, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con la Conferenza Stato-regioni; segue altresì la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali, effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato servizio, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Le attività di controllo interno sono svolte da dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, ovvero, da esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche fra estranei alla pubblica amministrazione.

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi d'indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, è stabilito complessivamente in novantasei unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero, nell'ipotesi di documentata eventuale necessità, altri dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, nell'ambito del contingente complessivo di novantasei unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a cinque, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti con decreto del Ministro, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Le posizioni relative al responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della segreteria del Ministro, dal

Segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando e fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

Art. 6.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra docenti universitari e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti nell'albo dei giornalisti.

4. Il Capo della segreteria, il segretario particolare ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera *f)* dell'articolo 2, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

2. Al Capo dell'Ufficio legislativo, al Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro ed al Presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno spetta un trattamento economico onnicomprensivo articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3. Al Capo della segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro, al Responsabile della Segreteria tecnica, ai Capi delle segreterie ed ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato ed ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, anche di collaborazione coordinata e continuativa, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, qualora iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

4. Ai Capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al Presi-

dente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, anche se estranei all'amministrazione, quando il relativo contratto prevede un impegno a tempo parziale con il mantenimento, dei propri incarichi esterni e del relativo trattamento economico.

5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

7. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta una indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 8.

Segreteria dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle segreterie ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centosessanta unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede il Servizio Affari Generali e del Personale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 50 per cento delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. Si applica l'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 187

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori dei legge ed i regolamenti.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, così recita:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— L'art. 6 e l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 aprile 1993, supplemento ordinario), recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, supplemento ordinario corretto con avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1998, e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1998) recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» così recitano:

«Art. 6 *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche)*. — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato».

— L'art. 1, commi 8 e 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, supplemento ordinario, così recita:

«8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante: «Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1998».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999, supplemento ordinario».

Note all'art. 1, comma 1, lettera a):

— Per l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nelle note alle premesse.

— L'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così recita:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera f):

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1999, supplemento ordinario.

Nota all'art. 2, comma 1:

— L'art. 55, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così recita:

«1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. *(Omissis)*.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome».

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad *acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

Nota all'art. 2, comma 6:

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unità revisionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1997, supplemento ordinario.

Nota all'art. 4, comma 1:

— L'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così recita:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione».

Note all'art. 4, comma 4:

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante: «Norme sul sistema statistico e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989.

— Il testo degli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 1 *(Principi generali del controllo interno)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia. si dotano di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo art. 8;

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'art. 5, comma 3, ultimo periodo.

6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

«Art. 7 *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali».

Note all'art. 5, comma 2:

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico,

salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 230, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— Il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti» (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1999) è il seguente:

«6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento».

Nota all'art. 5, comma 4:

— Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, supplemento ordinario) è il seguente:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

Nota all'art. 7, commi 1 e 2:

— Per il testo dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nella nota all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 7, comma 7:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9, comma 1:

— Per il testo dell'art. 14, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 2, comma 1.

— L'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così recita:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza».

Nota all'art. 9, comma 2:

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 10 *(Partecipazione sindacale)*. — 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro».

01G0286

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2001.

Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rassegnato, in data 31 maggio 2001, le dimissioni proprie e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri sen. prof. Giuliano Amato ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 15

01A6640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2001.

Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato dimissionari restano in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina dei nuovi Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 16

01A6641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2001.

Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale sono state accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Giuliano Amato, ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Considerato che l'on. dott. Silvio Berlusconi ha accettato l'incarico, conferitogli in data 9 giugno 2001, di formare il Governo;

Decreta:

L'on. dott. Silvio Berlusconi è nominato Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Palazzo del Quirinale, 10 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 17

01A6642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2001.

Nomina dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri senza portafoglio:

a) l'on. dott. Gianfranco FINI;

b) l'on. Umberto BOSSI;

c) l'on. prof. Rocco BUTTIGLIONE;

d) l'on. dott. Giuseppe PISANU;

e) l'on. dott. Franco FRATTINI;

f) il sen. prof. avv. Enrico LA LOGGIA;

g) l'on. avv. Carlo GIOVANARDI;

h) il dott. ing. Lucio STANCA;

i) l'on. Stefania PRESTIGIACOMO;

l) l'on. avv. Mirko TREMAGLIA.

Sono nominati Ministri:

degli Affari esteri: l'ambasciatore dott. Renato RUGGIERO;

dell'Interno: l'on. dott. Claudio SCAJOLA;

della Giustizia: il sen. dott. ing. Roberto CASTELLI;

della Difesa: l'on. prof. Antonio MARTINO;

dell'Economia e delle finanze: l'on. prof. Giulio TREMONTI;

delle Attività produttive: l'on. prof. Antonio MARZANO;

delle Politiche agricole e forestali: l'on. Giovanni ALEMANNO;

dell'Ambiente e della tutela del territorio: l'on. Altero MATTEOLI;

delle Infrastrutture e dei trasporti: il prof. ing. Pietro LUNARDI;

del Lavoro, della salute e delle politiche sociali: l'on. avv. Roberto MARONI;

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca: la dott.ssa Letizia MORATTI;

per i Beni e le attività culturali: l'on. prof. Giuliano URBANI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Palazzo del Quirinale, 10 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 18

01A6643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 2001.

Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, dott. Gianni Letta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Gianni Letta è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 19

01A6644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2001.

Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio on. dott. Gianfranco Fini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 2001 con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio l'on. dott. Gianfranco Fini, deputato al Parlamento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio on. dott. Gianfranco Fini, deputato al Parlamento, sono attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 20

01A6645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2001.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

on. Paolo BONAIUTI;

on. Aldo BRANCHER;

dott. Alberto Giorgio GAGLIARDI;

sen. Learco SAPORITO;

sen. Cosimo VENTUCCI;

agli Affari esteri:

sen. Roberto ANTONIONE;

on. Mario BACCINI;

sig.ra Margherita BONIVER;

sen. Alfredo Luigi MANTICA;

all'Interno:

dott. Maurizio BALOCCHI;

sen. Antonio D'ALÌ;

dott. Alfredo MANTOVANO;

on. Carlo TAORMINA;

alla Giustizia:

on. Jole SANTELLI;

on. Giuseppe VALENTINO;

on. Michele Giuseppe VIETTI;

alla Difesa:

on. Filippo BERSELLI;

sen. Francesco BOSI;

on. Salvatore CICU;

all'Economia e finanze:

on. Maria Teresa Giovanna ARMOSINO;

prof. Mario BALDASSARRI;

on. Manlio CONTENTO;

on. Giovanni MICCICHÈ;

on. Daniele MOLGORA;

prof. Vito TANZI;

sen. Giuseppe Carlo Ferdinando VEGAS;

alle Attività produttive:

on. Giovanni DELL'ELCE;

on. Giuseppe GALATI;

on. Stefano STEFANI;

on. Adolfo URSO;

on. Mario Carlo Maurizio VALDUCCI;

alle Comunicazioni:

sen. Massimo BALDINI;

dott. Giancarlo INNOCENZI;

alle Politiche agricole e forestali:

on. Teresio DELFINO;

on. Gianpaolo DOZZO;

on. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA;

all'Ambiente e tutela territorio:

on. Antonio MARTUSCIELLO;

arch. Francesco NUCARA;

on. Roberto TORTOLI;

alle Infrastrutture e trasporti:

on. Giancarlo GIORGETTI;

dott. Paolo MAMMOLA;

on. Ugo Giovanni MARTINAT;

on. Nino SOSPIRI;

on. Mario TASSONE;

on. Guido Walter Cesare VICECONTE;

al Lavoro e politiche sociali:

prof. Alberto BRAMBILLA;

on. Raffaele COSTA;

dott. Maurizio SACCONI;

sen. Grazia SESTINI;

on. Pasquale VIESPOLI;

alla Sanità:

sen. Cesare CURSI;

dott. Antonio GUIDI;

all'Istruzione, università e ricerca:

on. Valentina APREA;

dott. Stefano CALDORO;

on. Guido POSSA;

sen. Maria Grazia SILIQUINI;

ai Beni e attività culturali:

on. Nicola BONO;

on. Mario PESCANTE;

on. Vittorio SGARBI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

SIRCHIA, *Ministro della sanità*

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 225

01A6646

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2001.

Nomina del Ministro delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Maurizio GASPARRI, deputato al Parlamento, è nominato Ministro delle comunicazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 21

01A6647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2001.

Nomina del Ministro della sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Girolamo SIRCHIA è nominato Ministro della sanità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 22

01A6648

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2001.

Nomina del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. avv. Roberto MARONI, deputato al Parlamento, è nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 23

01A6649

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2001.

Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante, ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Ai sottoelencati Ministri senza portafoglio sono conferiti i seguenti incarichi:

all'on. Umberto BOSSI le riforme istituzionali e la devoluzione;

all'on. prof. Rocco BUTTIGLIONE le politiche comunitarie;

all'on. dott. Giuseppe PISANU l'attuazione del programma di Governo;

all'on. dott. Franco FRATTINI la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza;

al sen. prof. avv. Enrico LA LOGGIA gli affari regionali;

all'on. avv. Carlo GIOVANARDI i rapporti con il Parlamento;

al dott. ing. Lucio STANCA l'innovazione e le tecnologie;

all'on. Stefania PRESTIGIACOMO le pari opportunità;

all'on. avv. Mirko TREMAGLIA gli italiani nel Mondo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 giugno 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 24

01A6650

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 9 aprile 2001.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con

l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle comunicazioni, alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli enti pubblici non economici, di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 9 aprile 2001

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

01A6311

DECRETO 11 aprile 2001.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle

amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei lavori pubblici — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli enti pubblici non economici, di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 11 aprile 2001

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

01A6310

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 maggio 2001.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Rimini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Rimini;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Viste le deliberazioni con le quali le giunte dei comuni di Bellaria Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate, hanno deliberato la soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Rimini;

Vista la nota 18 settembre 2000, con la quale il segretario generale del comune di Misano Adriatico ha espresso parere sfavorevole in merito alla soppressione del predetto Archivio mandamentale;

Considerato che i comuni di Montegridolfo e Morciano non hanno trasmesso alcuna delibera;

Ritenuta la necessità di aderire, in conformità al disposto del citato art. 248 del regio decreto n. 1326 del 1914, alla richiesta dei comuni che rappresentano la maggioranza delle popolazioni interessate;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Rimini è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Forlì, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1900 che devono essere versati, invece, al competente Archivio di Stato.

Roma, 11 maggio 2001

p. *Il Ministro:* LI CALZI

01A6111

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 maggio 2001.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alla semestralità con decorrenza 22 giugno 2001 e scadenza 22 dicembre 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visto il decreto ministeriale n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 2.582.280.000,00.

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle semestralità successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di decorrenza delle semestralità stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 22 giugno 2001 e scadenza 22 dicembre 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 22 giugno 2001 relativa ai medesimi certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 22 dicembre 1993/2003, (codice titolo 36668), relativamente alla sedicesima semestralità, di scadenza 22 dicembre 2001, è determinato nella misura del 2,45%.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 122.499.786.740 e faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2001

p. *Il direttore:* CANNATA

01A6471

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 maggio 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Firenze, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Firenze, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 8 febbraio 2000, con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 10 aprile 2001, con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Firenze, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Firenze.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A6329

DECRETO 28 maggio 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Reggio Emilia, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Reggio Emilia, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 30 settembre 1999, con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 10 aprile 2001, con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Reggio Emilia, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A6330

DECRETO 28 maggio 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Genova, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Genova, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 8 febbraio 2000, con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 10 aprile 2001, con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Genova, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Genova.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A6331

DECRETO 28 maggio 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Bologna, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Bologna, quale società collegata alla S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T.;

Visto il proprio provvedimento in data 8 febbraio 2000, con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 10 aprile 2001, con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Bologna, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 4.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Bologna.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A6332

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 aprile 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Zorac». (Decreto di classificazione A.I.C./U.A.C. n. 151/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 183 del 3 ottobre 1997 con il quale la Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Zorac» in classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto il trasferimento di titolarità alla Allergan alla Pierre Fabre Italia S.p.a.;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la domanda di classificazione e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto il parere espresso in data 3-4 aprile 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ZORAC nelle confezioni di seguito riportate è classificata come segue:

1 tubo da 15 g di gel acquoso 0,05%;

A.I.C. n. 033248081/M (in base 10), 0ZQNUK (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.724 (prezzo ex factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 21.000 (I.V.A. inclusa).

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a. - Via G.G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 23 aprile 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A6370

DECRETO 22 maggio 2001.

Estensione dell'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ad alcuni uffici sanitari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, concernente l'individuazione di ulteriori Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Viste le istanze presentate dalle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti uffici sanitari:

REGIONE ABRUZZO

Azienda USL di Pescara, sede di Pescara

REGIONE CAMPANIA

Azienda USL Benevento 1, sede di Benevento

Azienda USL Caserta 1, sede di Caserta

Azienda USL Napoli 1, sede di Napoli

Azienda USL Salerno 2, sede di Salerno

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Azienda USL di Cesena, sede di Cesena

Azienda USL di Bologna Sud, sede di Casalecchio di Reno, sede di San Lazzaro di Savena, sede di Porretta Terme

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Azienda USL n. 2 - Isontina, sede di Gorizia, sede di Monfalcone

REGIONE LAZIO

Azienda USL Latina, sede di Latina

Azienda USL Roma H, sede di Marino

REGIONE LOMBARDIA

Azienda USL di Lodi, sede di Lodi

Azienda USL Città di Milano, sede di Milano

Azienda USL Provincia di Milano 1, sede di Parabiago

Azienda USL Provincia di Milano 2, sede di Gorgonzola

Azienda USL Provincia di Milano 3, sede di Sesto San Giovanni

Azienda USL Valle Camonica Sebino, sede di Breno

REGIONE PUGLIA

Azienda Sanitaria Locale LE/1, sede di Lecce

Azienda Sanitaria Locale LE/2, sede di Maglie

REGIONE VENETO

Azienda ULSS n. 15, sede di Cittadella

Azienda ULSS n. 19, sede di Adria

Azienda ULSS n. 22, sede di Bardolino

Art. 2.

In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto della riorganizzazione delle aziende sanitarie locali intervenuta in alcune Regioni successivamente all'emanazione dei precedenti decreti autorizzativi risultano autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica i Centri vaccinali riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 maggio 2001

Il dirigente generale: OLEARI

ALLEGATO

CENTRI AUTORIZZATI A PRATICARE LA VACCINAZIONE ANTIAMARILLICA

REGIONE - LOCALITA' ED ENTE	INDIRIZZO
PIEMONTE	
Alba - Azienda USL 18	via F.lli Ambrogio 25A
Alessandria - Azienda USL 20	via S. Caterina 30
Asti - Azienda USL 19	via Orfanotrofio, 15-17
Biella - Azienda USL 12	via Don Sturzo 20
Casale M. - Azienda USL 21	via Giolitti 2
Cuneo - Azienda USL 15	via M. D'Azeglio 8
Ivrea - - Azienda USL 9	via Aldisio 2
Mondovì - - Azienda USL 16	via Fossano 2
Novara - Azienda USL 13	viale Roma 7
Omegna (Verbania)- Azienda USL 14	via S. Anna 83 (VCO)
Rivoli - Azienda USL 5	via Balegno 6
Saluzzo – azienda USL 17	via del Follone 4
Settimo Torinese (To) - Azienda USL 7 - Chivasso	via Regio Parco 64
Torino - Ufficio Sanità Aerea	**Aeroporto Caselle**
Torino - Azienda USL 1	via della Consolata 10
Vercelli - Azienda USL 11	via Benadir 35
VALLE D'AOSTA	
Aosta - Servizio Igiene Pubblica	via Xavier De Maistre 9
LOMBARDIA	
Bergamo - Azienda USL Provincia di Bergamo	via G. Paglia 40
Breno – Azienda USL Valle Camonica-Sebino	via Nissolina 2
Brescia - Azienda USL Provincia di Brescia	via Cantore 20
Como - Azienda USL Provincia di Como	via Cadorna 8
Cremona - Azienda USL Provincia di Cremona	via Belgiardino 2
Gorgonzola - Azienda USL Provincia di Milano 2	via Don Gnocchi 2
Lecco - Azienda USL Provincia di Lecco	C.so Carlo Alberto 120
Lodi - Azienda USL Provincia di Lodi	piazza Ospitale 10
Mantova - Azienda USL Provincia di Mantova	via Trento 5
Milano - Ufficio Sanità Aerea	**Aeroporto Linate**
Milano - Azienda USL Città di Milano	via Statuto 5
Milano -Centro Diagnostico Italiano	via Saint Bon, 20
Pavia - Azienda USL Provincia di Pavia	C.so Garibaldi 69
Parabiago - Azienda USL Provincia di Milano 1	via Spagliardi 19
Sesto S. Giovanni - Azienda USL Provincia di Milano 3	via Oslavia 1
Sondrio - Azienda USL Provincia di Sondrio	via Stelvio 35/A
Varese - Ufficio Sanità Aerea	**Aeroporto Malpensa**
Varese - Azienda USL Provincia di Varese	via O Rossi 9
P. A. BOLZANO	
Bolzano - USL Centro-Sud	via Amba Alagi
Merano – USL Ovest	via Andreas Hofer 44

P. A. TRENTO

Trento - Servizio Igiene Pubblica	via Gilli 2

VENETO

Adria - Azienda ULSS 19	piazza degli Etruschi, 9
Arzignano - Azienda ULSS 5	via Kennedy 2
Bardolino - Azienda ULSS 22	via D. Alighieri (Distretto San.)
Belluno – Azienda ULSS 1	via Feltre 57
Cittadella - Azienda ULSS 15	via Pilastroni
Conegliano - Azienda ULSS 7	via Maset 1
Bassano d. Grappa- Azienda ULSS 3	via Cereria 15
Chioggia - Azienda ULSS 14	Calle Vianelli 1010
Dolo - Azienda ULSS 13	via XXIV Aprile 2
Montebelluna - Azienda ULSS 8	via D. Alighieri 12
Negrar - Centro Malattie Tropicali S. Cuore	via Sempreboni, 5
Padova - Azienda ULSS 16	via Ospedale 22
S. Donà d. Piave - Azienda ULSS 10	via Trento, 19
Treviso - Azienda ULSS 9	Borgo Cavalli, 42
Vicenza - Azienda ULSS 6	via Ridolfi, 37
Venezia- Mestre - Azienda ULSS 12	via Ospedale, 9
Venezia - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	**Zattere 1416**
Verona - Azienda ULSS 20	via S. D'Acquisto 7

FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Gemona - Azienda Servizi Sanitari n. 3	via Dante Alighieri
Gorizia - Azienda Servizi Sanitari n. 2	via Mazzini 7
Latisana - Azienda Servizi Sanitari n. 5	via Sabbianera (Ospedale)
Monfalcone - Azienda Servizi Sanitari n. 2	via Galvani 1
Palmanova - Azienda Servizi Sanitari n. 5	via Molin 21
Trieste - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Molo Fratelli Bandiera 1-1
Udine - Azienda Servizi Sanitari n. 4	via Manzoni, 5

LIGURIA

Chiavari – Azienda USL 4 Chiavarese	C. Dante 163
Genova - Ufficio San. Mar.ma ed A.	**Ponte Andrea Doria**
Genova - Azienda USL 3 Genovese	via Archimede 30-A
Imperia - Ufficio Sanità Marittima	**viale Matteotti 177**
Imperia - Azienda USL 1 Imperiese	via Nizza 4
La Spezia - Ufficio Sanità Marittima	via del Canaletto, 27
La Spezia - Azienda USL 5 Spezzino	via Roma 111
Savona - Ufficio Sanità Marittima	**via Paleocapa 1-1**
Savona - Azienda USL 2 Savonese	via Collodi13

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Ufficio Sanità Aerea	**Aeroporto B.go Panicale**
Bologna - Azienda USL Città di Bologna	via Gramsci 12
Casalecchio di Reno – Azienda USL Bologna Sud	via Cimarosa 5
Cesena – Azienda USL Cesena	c.so Cavour 180
Ferrara - Azienda USL Ferrara	via F. Beretta 7
Forlì - Azienda USL Fo[illegible]	via della Rocca, 19

Imola - Azienda USL Imola	via Pirandello 12
Mirandola – Azienda USL Modena	via E. Fermi 1
Modena – Azienda USL Modena	via Canaletto 15-17
Parma - Azienda USL Parma	via S. Pellico 19
Piacenza - Azienda USL Piacenza	via dei Mille 1
Porretta Terme – Azienda USL Bologna Sud	via Roma 16 (Ospedale)
Ravenna - Ufficio San. Mar. ed Aerea	**via Gradenigo 6**
Ravenna- Azienda USL Ravenna	via De Gasperi 8
Reggio Emilia- Azienda USL RE	via Amendola, 2
Rimini - Azienda USL Rimini	via Coriano, 38
S. Lazzaro di Savena – Azienda USL Bologna Sud	via Repubblica 11
Sassuolo – Azienda USL Modena	via Cavallotti 136
Vignola – Azienda USL Modena	via Libertà 799

TOSCANA

Arezzo - Azienda USL 8	via Fonte Veneziana 8
Firenze - Azienda USL 10	B.go Ognissanti 20
Grosseto – Azienda USL 9	viaManetti 29-31
Livorno - Ufficio Sanità Marittima	**via Strozzi 1**
Livorno – Azienda USL 6	via Monterotondo 49
Lucca - Azienda USL 2	viale Marti (ex Casina Rossa)
Massa – Azienda USL 1	via Democrazia 44
Prato - Azienda USL n. 4	Piazza Lippi 3
Pescia – Azienda USL 3	via C. Batisti 31
Pisa - Ufficio Sanità Aerea	**Aeroporto G. Galilei**
Pistoia – Azienda USL 3	via dei Pappagalli 4
Siena - Azienda USL 7	Strada del Ruffolo
Viareggio - Azienda USL 12	via Lepanto 104

UMBRIA

Foligno - Azienda USL 3	via del Campanile 12
Perugia - Azienda USL 2	via della Pallotta 12
Terni - Azienda USL 4	via Bramante, 35-C

MARCHE

Ancona - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**Banchina N. Sauro**
Ancona - Azienda USL 7	via XXV Aprile 17
Fano – Azienda USL 3	via Ceccarini 38
San Benedetto del Tronto - Az USL 12	PIAzza Nardone
Pesaro - Ufficio Sanità Marittima	**via S. Francesco 14**

LAZIO

Civitavecchia - Ufficio Sanità Mar.ma	**via del Lazzaretto 4**
Colleferro - Azienda USL RM/G	via Artigianato 9
Roma-Fiumicino - Ufficio San. Aerea	**Aeroporto L. da Vinci**
Fiumicino - SOC. ALITALIA	(solo per il personale dipendente)
Latina – Azienda USL di Latina	via Duca del Mare 19
Marino Azienda USL Roma H	Ospedale –viale XXIV Maggio
Roma -Ministero della Sanità	**via della Sierra Nevada 60**
Roma-Fiumicino - Ufficio San. Marittima	**via della Letteratura 14**

Roma - Istituto Superiore di Sanità	(solo per il personale dipendente)
Roma - Azienda USL RM/A	via Boncompagni 101
Roma - Azienda USL RM/B	via Bardanzellu , 8
Roma - Azienda USL RM/E	via Plinio 31
Roma - CESMET	via Col di Lana 24
Roma - FAO	(solo per il personale dipendente)
Roma - Ministero della Difesa	(solo per il personale dipendente)
Tivoli - Azienda USL RM/G	viale Mannelli

ABRUZZO

Avezzano - Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona	via Monte Velino
Ortona - Azienda USL Chieti 22	PIAzza S. Francesco 2
Pescara - Ufficio San. Ma.ma ed Aerea	**via C. Colombo 4**
Pescara- Azienda USL di Pescara	via Paolini 45
Sulmona - Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona	via Gorizia, 4
Teramo - Azienda USL 8	PIAzza Martiri Pennesi
Vasto – Azienda USL 3 Lanciano-Vasto	Via Marco Polo 55/a

MOLISE

Campobasso - Azienda USL Centro Molise	via Ugo Petrella 1
Isernia - Azienda USL Pentria	via Gorizia 23
Termoli - Azienda USL Basso Molise	via Cavia di Vittorio Veneto

CAMPANIA

Avellino - Azienda USL 2	via degli Imbimbo
Benevento - Azienda USL Benevento 1	via Annunziata
Caserta - Azienda USL Caserta 1	via Sud, ex Piazza d'Armi
Napoli - Azienda USL Napoli 1	via Chiatamone 33
Napoli - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea	**Immacolata Vecchia**
Salerno - Ufficio Sanità Marittima	**via Cilento 13**
Salerno - Azienda USL Salerno 2	via Nizza 146

PUGLIA

Andria - Azienda Sanitaria Locale BA/1	via Mons. di Donna, 4
Bari - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea	**C.so De Tullio**
Brindisi - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**Stazione Marittima**
Foggia - Azienda Sanitaria Locale FG/3	Piazza Pavoncelli,11
Lecce - Azienda Sanitaria Locale LE/1	Piazza Bottazzi
Maglie - Azienda Sanitaria Locale LE/2	via San Pio X
Manfredonia - Ufficio Sanità marittima	**via Torre dell'Abate 1-F**
Monopoli - Azienda Sanitaria Locale BA/5	Vico Roma 6
Taranto - Ufficio Sanità Marittima	**Porto Mercantile**
Taranto – Azienda USL TA1	via Acclavio 65

BASILICATA

Matera - Azienda USL 4	via Montescaglioso
Potenza - Azienda USL 2	via Ciccotti

CALABRIA

Catanzaro - Azienda USL 7	via Cortese 10
Reggio Calabria-Ufficio San. Ma.ma ed Aerea	**Svincolo Aut.le per il porto**
Reggio Calabria - Azienda USL 11	via S. Anna II Tronco, Pal Vilardi

SICILIA

Augusta - Ufficio Sanità Marittima	L.gomare Rossini 27
Catania - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**Porto**
Catania - ASL n. 3	Corso d'Italia, 234
Messina - Ufficio Sanità Marittima	**via R. Valore 301-bis**
Palermo - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**Molo VIA Veneto**
Porto Empedocle - Ufficio Sanità Mar.ma	**Molo 60**
Ragusa - Azienda USL 7	via G. Di Vittorio 58 D
Siracusa - Ufficio Sanità Marittima	**viale Montedoro 2**
Trapani - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**via Final 30**

SARDEGNA

Cagliari - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**Porto - Molo Dogana**
Cagliari – Azienda USL 8	via Sonnino – Pal Comunale
Porto Torres-Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**via Mare 38**
Sassari – Azienda USL 1	via Zanfarino 23b

01A6226

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2001.

Modifiche al regolamento del concorso pronostici denominato «Totobingol».

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzione conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

DISPONE:

1. Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento del concorso pronostici «Totobingol» emanato con decreto del Ministero delle finanze 27 dicembre 2000.

1.1. All'art. 1, comma 6, dopo le parole: «una sospensione del gioco superiore a trenta minuti.», è aggiunta la seguente frase: «o più sospensioni superiori complessivamente a trenta minuti, nonché quelli in cui il secondo tempo sia iniziato dopo più di quarantacinque minuti dalla fine del primo tempo.».

1.2. L'art. 2, comma 3, è così modificato: «Se in un incontro viene realizzata una sola rete che non rientra nella combinazione vincente relativa alle prime quattro, essa sarà presa in considerazione quale ultima rete dell'incontro stesso.».

1.3. All'art. 7, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 6-*bis*: «È consentita la partecipazione al concorso con giocate a combinazioni sistemistiche, fino ad un massimo di 8.008 giocate, mediante l'indicazione di pronostici "basi" e di pronostici "varianti" utilizzando le schede distribuite dall'ente gestore. Il primo riquadro di tali schede è destinato alla marcatura dei pronostici "basi"; il secondo a quella dei pronostici "varianti". Per la scelta della combinazione dei numeri indicati nel riquadro "basi" con quelli indicati nel riquadro "varianti", il giocatore contrassegna il simbolo BV nonché uno degli altri sei (Bl, B2, B3, B4, B5, B6) e l'eventuale simbolo T che vale per "tutti", prestampato in basso, a destra dei riquadri suddetti. Ogni marcatura di tali simboli corrisponde alla scelta delle combinazioni dei numeri indicati in "basi" presi 1, 2, 3, 4, 5, 6 alla volta, rispettivamente con 6, 5, 4, 3, 2, 1 dei numeri indicati come "varianti". Le giocate vengono effettuate marcando almeno otto pronostici differenti tra loro, di cui almeno uno di ciascun riquadro. La sequenza dei numeri derivanti dalla lettura delle marca-

ture è stampata in chiaro dalla macchina validatrice sulla seconda parte del tagliando figlia o su apposita ricevuta di gioco.».

1.4. All'art. 7, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È anche prevista l'effettuazione di giocate a caratura da parte di qualsiasi ricevitoria mediante l'utilizzo di normali schede di gioco. In tal caso la singola giocata può essere suddivisa in quote da un minimo di due ad un massimo di venti parti del suo valore complessivo.».

1.5. L'art. 7, comma 8, è sostituito dal seguente: «Sulla medesima scheda le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di due ed un massimo di 8191 combinazioni, salvo diversa determinazione dell'ente gestore.».

Motivazioni.

L'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 469, riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilità previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto. Il successivo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, dispone che ogni gioco o concorso è disciplinato da apposito regolamento che, ai sensi dell'art. 52 del predetto decreto n. 581 del 1951 è approvato con decreto del Ministero delle finanze.

Il decreto del Ministero delle finanze 16 novembre 2000, n. 363, ha istituito un nuovo gioco riservato al C.O.N.I., denominato «Totobingol», il cui regolamento è stato approvato con decreto dirigenziale 27 dicembre 2000.

Con il presente provvedimento, emesso su proposta del C.O.N.I. sulla base dell'esperienza maturata nella gestione del gioco, si apportano alcune modificazioni ed integrazioni alla disciplina tecnica del concorso, senza peraltro, incidere sulle sue caratteristiche e regole generali.

Le modifiche apportate sono dirette a:

a) razionalizzare la gestione e la partecipazione degli appassionati;

b) formulare in modo più puntuale alcune disposizioni normative;

c) incrementare il volume delle giocate relative al «Totobingol».

Le innovazioni consistono, in sostanza, nell'introduzione di una nuova tipologia di giocate a combinazioni sistemistiche e di una nuova modalità di convalida delle giocate a caratura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Concorsi pronostici riservati al C.O.N.I.:

decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni;

legge 13 maggio 1999, n. 133 (art. 16);

decreto ministeriale 16 novembre 2000, n. 363;

decreto ministeriale 27 dicembre 2000.

Roma, 7 giugno 2001

Il direttore: ROMANO

01A6512

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

DECRETO 31 maggio 2001.

Funzionamento della sezione staccata di Brescia.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 545, come introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che disciplina la istituzione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 2000, che provvede alla istituzione delle suddette sezioni staccate, tra cui è compresa la sede di Brescia, avente competenza per le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona;

Vista la risoluzione n. 4/2000, adottata dal consiglio di presidenza per la giustizia tributaria, nella seduta del 13 novembre 2000, con la quale vengono dettati criteri, fra l'altro, per la composizione delle sezioni staccate e per l'assegnazione dei ricorsi in appello a tali sezioni;

Precisato che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto interministeriale 6 giugno 2000, le sezioni staccate costituiscono «mera articolazione interna delle commissioni tributarie regionali, non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali», non costituendo uffici autonomi;

Visto l'art. 3, e relativo allegato n. 1, dello stesso decreto interministeriale 6 giugno 2000 che detta, fra l'altro, criteri per la ripartizione interna del contenzioso — nell'ambito delle commissioni tributarie regionali — stabilendo che alle sezioni staccate vengono assegnati i ricorsi in appello avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ricomprese nell'ambito territoriale delle sezioni staccate medesime;

Considerato che è stata individuata la sede della sezione staccata di Brescia, che viene ubicata, in Brescia, via Cefalonia n. 70 (Crystal Palace), che risulta fornita del necessario collegamento telematico con la sede di Milano della commissione tributaria regionale e delle altre indispensabili attrezzature, per il funzionamento;

Considerato, altresì, che, d'intesa con l'amministrazione delle finanze, è stato individuato il personale da adibire alla segreteria della sezione;

Riservato, a separati provvedimenti, la composizione delle sei sezioni, distinte con i numeri 63, 64, 65, 66, 67 e 68, che opereranno, nell'ambito della predetta sezione

staccata, nonché ogni altra determinazione sul concreto trasferimento a Brescia del relativo contenzioso pendente, in atto giacente presso la sede di Milano;

Che, pertanto, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i ricorsi in appello avverso le sentenze emesse dalle commissioni tributarie provinciali di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, nonché gli altri atti (documenti, memorie, atti, istanze, etc.) dei relativi procedimenti, potranno essere presentati presso la sede predetta della sezione staccata;

Visto il citato art. 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto con l'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la risoluzione n. 4/2000, adottata dal consiglio di presidenza per la giustizia tributaria, nella seduta del 13 novembre 2000;

Decreta:

La sezione staccata di Brescia della commissione tributaria regionale della Lombardia, come sopra istituita, avente competenza sulle province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, sarà operativa, ad ogni effetto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La sezione ha sede in Brescia, via Cefalonia, n. 70 (Crystal Palace).

Con separato provvedimneto si provvederà alla composizione delle sei sezioni interne (numeri 64, 65, 66, 67 e 68), in cui si articola la sezione medesima.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il deposito dei ricorsi in appello e degli altri atti nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, verrà effettuato presso la segreteria della sezione staccata, in Brescia, all'indirizzo sopra indicato.

Milano, 31 maggio 2001

Il presidente: INGRASSIA

01A6513

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica alla comunicazione di iscrizione della denominazione «Agnello di Sardegna» I.G.P. nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Nella scheda riepilogativa dell'indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» riportato a pag. 58 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001, la raffigurazione grafica del logo è errata. Si riporta di seguito la raffigurazione del logo esatta:

«

»

01A6366

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 giugno 2001

Dollaro USA	0,8462
Yen giapponese	103,52
Corona danese	7,4555
Lira Sterlina	0,61140
Corona svedese	9,2511
Franco svizzero	1,5254
Corona islandese	89,65
Corona norvegese	7,9545
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57508
Corona ceca	33,873
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,10
Litas lituano	3,3955
Lat lettone	0,5395
Lira maltese	0,3959
Zloty polacco	3,3633
Leu romeno	24580
Tallero sloveno	217,8503
Corona slovacca	42,852
Lira turca	1018333
Dollaro australiano	1,6212
Dollaro canadese	1,2925
Dollaro di Hong Kong	6,6227
Dollaro neozelandese	2,0468
Dollaro di Singapore	1,5432
Won sudcoreano	1097,17
Rand sudafricano	6,8892

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6717

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle parti a Montreal il 15, 17 novembre 1997.

A seguito dell'emanazione della legge 17 febbraio 2001, n. 35 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 30 aprile 2001.

Ai sensi dell'art. 3 (3), l'atto sunnominato entrerà in vigore il 30 luglio 2001.

01A6425

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 3 giugno 2001 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 9 d'interesse relativa al trimestre 3 dicembre 2001 - 2 giugno 2001 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1996/2008 a tasso variabile» di nominali lire 2.000 miliardi - ISIN 1T0000948304 - ridenominato in Euro 1.032.912.000, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998, nella misura del 2,60% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso d'interesse semestrale lordo posticipato per la cedola n. 10, pagabile dal 3 dicembre 2001, resta fissato nella misura del 2,30% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a sei mesi (EURIBOR). II valore di ogni cedola semestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso semestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino e, in caso di equidistanza, allo 0,05% superiore) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR a sei mesi così come rilevato nella pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,10% per anno.

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento del prestito obbligazionario in questione, in data 3 dicembre 2001, l'emittente procederà al rimborso anticipato totale del prestito, con le modalità stabilite dall'art. 5 del regolamento.

N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

01A6510

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 25 maggio 2001, recante: «Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza U.E.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 23, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, subito dopo la tariffa di vendita stabilita dalla «Tabella C» - Tabacco da fumo -, deve intendersi pubblicata la seguente parte finale che è stata erroneamente omessa in sede di stampa:

«La variazione di prezzo, relativa ai tabacchi da fumo per sigarette suindicati, non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marche non ancora commercializzate.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 41»

01A6573

Comunicato riguardante la rettifica alla deliberazione CIPE n. 150/2000 del 21 dicembre 2000, riguardante: «Programma nazionale di ricerca 2001/2003 (decreto legislativo n. 204/1998)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001).

Si fa presente che alla delibera n. 150/2000 del 21 dicembre 2000, riguardante: «Programma nazionale di ricerca 2001/2003 (decreto legislativo n. 204/1998)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001 alla pagina 46, per mero errore non è stato riportato l'allegato «Programma nazionale ricerca 2001/2003» facente parte integrante della delibera stessa.

Si comunica che tale allegato è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2001.

01A6495

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 16, seconda colonna, all'art. 2, comma 3, al terzo rigo, dove è scritto: «... dal regolamento *adattato* ai sensi...», leggasi: «.... dal regolamento *adottato* ai sensi...;

alla pagina 18, seconda colonna, all'art. 11, comma 1, nella parte in cui viene inserito l'art. 21-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 201 del 1995, al quarto rigo, dove è scritto: «... o che nel *bienhio* precedente...», leggasi: «... o che nel *biennio* precedente...»;

alla pagina 19, seconda colonna, all'art. 15, comma 3, nella parte in cui viene sostituito il comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 201 del 1995 al primo rigo, dove è scritto: «2. Non sono *annessi* al concorso...», leggasi: «2. Non sono *ammessi* al concorso...»;

alla pagina 23, prima colonna, all'art. 28, comma 1, dopo la parte in cui viene inserito il comma 1-*nonies* all'art. 49 del decreto legislativo n. 201 del 1995, al primo rigo, dove è scritto: «*11-decies*. Le disposizioni di cui ai commi...», leggasi: «*1-decies*. Le disposizioni di cui ai commi...»

01A6494

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651137/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77